

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 25 ottobre 2023, n. 249

Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio di: - di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza nominale pari a 90 MW, sito nel Comune di Brindisi (BR), località "Cerano"; - di un cavidotto interrato MT a 30 kV per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla Sottostazione Elettrica di Trasformazione a 150 kV; - di una Sottostazione Elettrica di Trasformazione alla tensione nominale di 150 kV collegata in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV "Brindisi Cerano"; - di una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV "Brindisi Cerano"; - di un cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della stazione condivisa con la SE di Trasformazione della RTN a 380/150 kV di "Brindisi Cerano"; - di raccordi aerei a 380 kV a semplice terna delle due linee a 380 kV che partono dalla Centrale Cerano "Federico II" ed arrivano a Brindisi Sud, per realizzare la connessione in doppio entra-esce per collegare la nuova stazione 380/150kV "Brindisi Cerano". Proponente: società CERANO ENERGREEN S.r.l. (P.IVA 02592100743) con sede legale in Brindisi (BR).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Responsabile PAUR" ing. Valentina Benedetto, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili ing. Francesco Corvace

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui " nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici.
- Con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER.
- Con DGR del 17 luglio 2023, n. 997 è stato formulato *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia*

RILEVATO CHE:

- la Provincia di Brindisi, con nota prot. n.21707 del 17/08/2020, acquisita al prot. al n. 5878 del 17/08/2020:
- la società istante, con nota pec del 21/05/2023, acquisita al prot. n. 09050 del 22/05/2023, trasmetteva la documentazione integrativa riferita all’aggiornamento del particellare di esproprio e asservimento aggiornata;
- la società istante, con nota pec del 21/05/2023, acquisita al prot. n. 09049 del 22/05/2023, in riscontro alla nota prot. n. 15998 del 10/5/2023 della Provincia di Brindisi, trasmetteva la documentazione integrativa riferita al Piano Economico Finanziario e lettera di riscontro al PUTT del comune di Brindisi;
- la scrivente Sezione, con nota prot. n. 009281 del 29/05/2023, con riferimento alla nota della società istante, acquisita al prot.n.9050 del 22/05/2023, con la quale la società trasmetteva la documentazione del particellare di esproprio e asservimento aggiornata, invitava l’Ufficio per le Espropriazioni a voler rilasciare il previsto nulla osta, qualora necessario alla luce delle modifiche apportate agli elaborati preposti, o a voler confermare il nullaosta già rilasciato in data 23.03.2023;
- con nota acquisita al prot.n.10613 del 30.06.2023 la società Terna SpA trasmetteva l’aggiornamento del Benestare al progetto, rilasciato da in data 22.06.2023, secondo il quale con riferimento alla STMG rilasciata *“La Soluzione Tecnica Minima Generale per Voi elaborata prevede che la Vs. centrale venga collegata in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione RTN a 380/150 kV da inserire in doppio entra-esce a due delle linee 380 kV “BRINDISI SUD - BRINDISI SUD CERANO”;*
- con nota acquisita al prot.n.10640 del 3.07.2023 la società istante trasmetteva l’aggiornamento del Benestare al progetto, rilasciato da in data 22.06.2023 da Terna SpA;
- con nota acquisita al prot.n.11190 del 13.09.2023, la Provincia di Brindisi sollecitava gli Enti competenti ad esprimere le proprie determinazioni conclusive entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della stessa nota;
- con nota prot.n.30616 del 18.09.2023 la Provincia di Brindisi, in riferimento a quanto rappresentato dal Comune di Brindisi con la nota prot. n. 86593/2023 rappresentava *“che la stessa ancor più alla luce della proposta di convenzione definita tra il Comune medesimo e il proponente, non può in alcuna maniera essere considerato quale conferma del parere non favorevole espresso. Pertanto, allo stato attuale, preso atto del riscontro da parte del proponente a quanto richiesto dal Comune di Brindisi, si ritiene che sussistono i presupposti per la conclusione del procedimento relativo all’istanza in parola e, pertanto, si sollecita il Servizio Energia in indirizzo a voler rilasciare il titolo autorizzativo di competenza*

al fine di poter consentire allo scrivente servizio di emettere il provvedimento di PAUR”.

- Con nota prot. n. 12786 del 18/09/2023, questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, **riteneva concluse le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003**, nell’ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), per la costruzione e l’esercizio dell’impianto in oggetto;
 - Questa Sezione con nota n.11465 del 20.09.2023 In riscontro alla nota prot.n.24108 del 13.07.2023 di codesta Amministrazione Provinciale, precisava che la stessa avrebbe provveduto al rilascio del titolo autorizzativo ex art 12 Dl.gs 387/2003 immediatamente a valle del periodo (incomprimibile) di diffusione agli interessati dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio / pubblica utilità , non ancora completamente decorso;
 - con nota acquisita al prot.n.13549 del 9.10.2023 la società istante trasmetteva l’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dal rappresentante legale;
 - in data 12.10.2023 la società istante provvedeva al caricamento sul portale Sistema Puglia del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni dettate dagli enti intervenuti in Conferenza di Servizi;
 - con nota acquisita al prot.n.13248 del 29.09.2023 la società istante trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo.
 - *dia riscontro a quanto richiesto dal Comune di Brindisi nel parere 7311/2023 entro 20 giorni dal ricevimento della presente;*
 - *dia attuazione in fase di realizzazione dell’impianto alle misure di compensazione individuate nel “Patto a tutela del territorio” e stipulato con il Comune di Brindisi come formalizzati nella convenzione approvata con deliberazione di Giunta del Comune di Brindisi;*
 - *provveda, entro venti giorni dal ricevimento del presente verbale, a dare completo riscontro a quanto richiesto dal Servizio Energia della Regione Puglia al fine del rilascio dell’autorizzazione unica”.*
 - *“allo stato, di poter considerare chiusi i lavori e di poter considerare soddisfatta la condizione di compatibilità ambientale del progetto in parola con le condizioni e prescrizioni di cui ai pareri acquisiti e con espressa riserva, al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, che la Società proponente:*
 - la società istante, con nota pec del 10/03/2023, acquisita al prot. n. 04359 del 03/10/2023, trasmetteva l’intesa raggiunta tra la società stessa e il Comune di Brindisi, in riferimento alle opere di Compensazione di cui alla LR N° 2084 de l 28.09.2010 e che sarà oggetto di approfondimento tra le parti;
 - la scrivente Sezione, con nota prot. n. 04428 del 13/03/2023, trasmetteva il parere Ufficio per le Espropriazioni;
 - la società istante, con nota pec del 17/03/2023, acquisita al prot. n. 04647_ del 17/03/2023, comunicava di aver provveduto al caricamento sul portale telematico www.sistema.puglia.it della documentazione richiesta per l’Ufficio per le Espropriazioni con nota del 07/03/2023;
 - la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 10412 del 23/03/2023, acquisita al prot. n. 05376_ del 23/03/2023, convocava, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Conferenza di Servizi, in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990, per il giorno **21/04/2023** ore 9:00;
 - la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 15998 del 10/05/2023, acquisita al prot. n. 08632 del 10/05/2023, trasmetteva il Verbale della Conferenza di Servizi del giorno 21/04/2023 con il quale decideva:
1. *di assegnare n. 20 giorni al proponente, decorrenti dalla ricezione del presente verbale, per consentire di dare completo riscontro a quanto richiesto dagli Enti interessati restando inteso che i documenti prodotti dal proponente oltre detto termine non saranno presi in considerazione;*
 2. *di chiedere agli Enti interessati di esprimere il proprio parere definitivo; si precisa a riguardo che in difetto sarà considerato il parere qualora già espresso;*
 3. *di rinviare la seduta finale della Conferenza di Servizi a data da destinarsi a cura del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi.*
 4. con nota prot.n.5812 del 17.02.2023 la Provincia di Brindisi trasmetteva il verbale della conferenza di

servizi svoltasi in data 10.02.2023 con il quale decideva:

5. *per quanto attiene la documentazione di cui al punto 2.2.w) della D.G.R. n. 3029/2010 e art. 4 L.R. n. 31/2008 si riferisce che il Piano Economico Finanziario allegato alla Dichiarazione sulla disponibilità finanziaria rilasciata dall'istituto Natixis SA non risulta corredato della relativa lettera di asseverazione;*
6. *relativamente alla disponibilità dell'area di impianto si chiede di fornire evidenza della proroga dei titoli preliminari depositati;*
7. *preso atto del benessere rilasciato da Terna SpA a settembre 2022 nel quale il gestore ha richiesto documentazione integrativa precisando che "... la mancata integrazione della documentazione ... con tutto quanto prescritto ... comporterà che il benessere al progetto da parte di Terna non potrà intendersi validamente perfezionato, con ogni consequenziale effetto in ordine al prosieguo dell'iter di connessione ...", si invita la società a voler dar seguito a quanto riferito dal gestore fornendo evidenza alla scrivente Sezione.*

- la società istante, con nota pec del 14/09/2022, acquisita al prot. n. 9153 del 15/09/2022, comunicava di aver provveduto al caricamento sul portale telematico www.sistema.puglia.it della documentazione richiesta con nota prot. n. 2432 del 18/03/2021;
- la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 28994 del 16/09/2022, convocava, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Conferenza di Servizi, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, per il giorno **4/10/2022**; e con nota prot. n. 31356 del 06/10/2022, in atti al prot. n. 10055 di pari data, trasmetteva copia del verbale della citata seduta;
- la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 38134 del 30/11/2022, convocava, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Conferenza di Servizi, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, per il giorno **10/02/2023** ore 9:00;
- la società istante, in data 06/02/2023 ha provveduto al caricamento sul portale telematico della documentazione integrativa;
- con nota prot.n.2748 del 10.02.2023 questa Sezione, in sede di conferenza di servizi del 10.02.2023 rilevava che in esito alla disamina della documentazione integrativa si prendeva atto che la società aveva adoperato una modifica della **proposta progettuale in riduzione** che comportava una perdita di potenza pari a **38 MWp** e, conseguentemente, aggiornando la documentazione progettuale. Tuttavia la Sezione invitava la Società a perfezionare la documentazione già in atti in riscontro a quanto di seguito specificato:

1. *di assegnare n. 5 giorni al proponente, decorrenti dalla ricezione del presente verbale, per completare la trasmissione della documentazione integrativa restando inteso che il mancato riscontro nel termine indicato sarà inteso quale non ottemperanza agli obblighi di completezza della documentazione e pertanto tale carenza sarà valutata in sede di adozione delle determinazioni conclusive dell'istanza in questione;*
2. *di chiedere ad ARPA, ISPRA, ASL, INAIL e ISS di dare riscontro a quanto richiesto dalla Divisione VII del Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. n. 67899 del 31/05/2022;*
3. *di rinviare la seduta finale della Conferenza di Servizi al 04/10/2022 alle ore 12:00.*

- la società istante **CERANO ENERGREEN S.r.l.** con sede legale in Via Raffaele Rubini, 12 – 72023 Brindisi (BR) – P. Iva: 02592100743, con nota pec del 06/10/2020, acquisita al protocollo al n. 6970 del 07/10/2020, presentava a questa Regione istanza telematica di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in oggetto, trasmettendo la "*Domanda di Autorizzazione Unica*" generata automaticamente alla chiusura della procedura telematica di caricamento della documentazione ai fini A.U. sul portale www.sistema.puglia.it;
- la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 28589 del 26/10/2020, acquisita al protocollo al n. 7603 del 26/10/2020, rendeva disponibili i pareri pervenuti nell'ambito della Conferenza di Servizi e ha assegnato trenta giorni alla Società proponente per dare completo riscontro alle richieste avanzate dagli Enti interessati pena l'archiviazione del procedimento;

- la scrivente Sezione, con nota prot. n. 7762 del 02/11/2020 chiedeva, alla Provincia di Brindisi, di *“chiarire, espressamente e con sollecita urgenza, se il procedimento avviato per l’istanza in oggetto è stato incardinato ai sensi dell’art.27bis del D.Lgs n.152/2006 (PAUR)”*;
- la scrivente Sezione, con nota prot. n. 7903 del 06/11/2020, a seguito di disamina sulla documentazione trasmessa, riscontrava carenze documentali e anomalie formali che venivano comunicate alla società proponente e alla Provincia di Brindisi, invitando quest’ultima a fornire le integrazioni richieste nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della nota;
- la società istante con note pec, in atti al prot. n. 8846 del 10/12/2020 e prot. nn. 9079-9080-9081 del 17/12/2020, richiedeva a questa Sezione la proroga al 31/01/2021 per la presentazione della documentazione richiesta, dichiarando di *“tenere codesta Regione indenne da ogni responsabilità connessa ai tempi di avvio e conclusione del procedimento di a.u. e della procedura di P.A.U.R. in cui dovrà confluire”*;
- la scrivente Sezione, con nota prot. n. 9128 del 18/12/2020, concedeva alla Società proponente la proroga al 31/01/2021 per la presentazione delle integrazioni documentali richieste;
- la società istante, con nota del 05/02/2021, acquisita al protocollo al n. 1256 del 08/02/2021, comunicava l’avvenuto caricamento, all’interno del portale www.sistema.puglia.it, della documentazione integrativa richiesta;
- la Provincia di Brindisi, con nota prot. 6933 del 01/03/2021, acquisita in pari data al prot. n. 2147, comunicava l’avvenuta pubblicazione della documentazione ai fini PAUR per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in oggetto, chiedendo agli Enti di verificare l’adeguatezza e completezza della stessa e di comunicare al proponente l’eventuale richiesta di integrazione documentale, assegnando un termine massimo di trenta giorni;
- la scrivente Sezione, con nota prot. n. 3209 del 30/03/2021, in esito alla disamina della documentazione inviata tramite la procedura telematica del portale www.sistema.puglia.it e di quella pubblicata sul portale istituzione dell’Amministrazione Provinciale, comunicava la presenza di anomalie formali, invitando la Società proponente a fornire le integrazioni richieste;
- la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 17190 del 21/05/2021, in riscontro alla richiesta della Società proponente di *“sospensione dei termini del procedimento, ai sensi del comma 5 dell’art. 27-bis del D.lgs 152/2006, in ragione del fatto che intende apportare modifiche al progetto presentato”* disponeva la sospensione dei termini del procedimento per un massimo di 180 giorni dal ricevimento della suddetta nota; e con nota prot. n. 37697 del 24/11/2021, in riscontro alla richiesta della Società proponente di *“concessione di un ulteriore termine di sospensione rispetto a quella già accordata, pari a 90 giorni, per un totale di 270 giorni, al fine di acquisire le valutazioni tecniche di Terna per ottimizzare il progetto”*, disponeva la sospensione dei termini del procedimento per un massimo di ulteriori 90 giorni dal ricevimento della suddetta nota;
- la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 6598 del 28/02/2022, convocava, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Conferenza di Servizi, in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990, per il giorno **18/03/2022**, avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale con contestuale eventuale rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto di cui in oggetto;
- la società istante, con nota pec del 01/03/2022, acquisita al prot. n. 1778 del 02/03/2022, comunicava di aver provveduto al caricamento sul portale telematico www.sistema.puglia.it della documentazione richiesta con nota prot. n. 3209 del 30/03/2021;
- la scrivente Sezione, con nota prot. n.2432 del 18/03/2021, in esito alla disamina della documentazione inviata tramite la procedura telematica del portale www.sistema.puglia.it e di quella pubblicata sul portale istituzione dell’Amministrazione Provinciale, comunicava la presenza di anomalie formali, invitando la Società proponente a fornire le integrazioni richieste;
- la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 17745 del 6/06/2022, convocava, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Conferenza di Servizi, in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990, per il giorno **16/09/2022**;

- con nota prot.n.28994 del 16.09.2023 la Provincia di Brindisi trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 16.09.2023 con il quale decideva:
 1. *di assegnare n. 5 giorni al proponente, decorrenti dalla ricezione del presente verbale, per completare la trasmissione della documentazione integrativa restando inteso che il mancato riscontro nel termine indicato sarà inteso quale non ottemperanza agli obblighi di completezza della documentazione e pertanto tale carenza sarà valutata in sede di adozione delle determinazioni conclusive dell'istanza in questione;*
 2. *di chiedere ad ARPA, ISPRA, ASL, INAIL e ISS di dare riscontro a quanto richiesto dalla Divisione VII del Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. n. 67899 del 31/05/2022;*
 3. *di rinviare la seduta finale della Conferenza di Servizi al 04/10/2022 alle ore 12:00.*

- la società istante, con nota pec del 14/09/2022, acquisita al prot. n. 9153 del 15/09/2022, comunicava di aver provveduto al caricamento sul portale telematico www.sistema.puglia.it della documentazione richiesta con nota prot. n. 2432 del 18/03/2021;
- la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 28994 del 16/09/2022, convocava, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Conferenza di Servizi, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, per il giorno **4/10/2022**; e con nota prot. n. 31356 del 06/10/2022, in atti al prot. n. 10055 di pari data, trasmetteva copia del verbale della citata seduta;
- la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 38134 del 30/11/2022, convocava, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Conferenza di Servizi, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, per il giorno **10/02/2023** ore 9:00;
- la società istante, in data 06/02/2023 ha provveduto al caricamento sul portale telematico della documentazione integrativa;
- con nota prot.n.2748 del 10.02.2023 questa Sezione, in sede di conferenza di servizi del 10.02.2023 rilevava che in esito alla disamina della documentazione integrativa si prendeva atto che la società aveva adoperato una modifica della **proposta progettuale in riduzione** che comportava una perdita di potenza pari a **38 MWp** e, conseguentemente, aggiornando la documentazione progettuale. Tuttavia la Sezione invitava la Società a perfezionare la documentazione già in atti in riscontro a quanto di seguito specificato:
 - *per quanto attiene la documentazione di cui al punto 2.2.w) della D.G.R. n. 3029/2010 e art. 4 L.R. n. 31/2008 si riferisce che il Piano Economico Finanziario allegato alla Dichiarazione sulla disponibilità finanziaria rilasciata dall'istituto Natixis SA non risulta corredato della relativa lettera di asseverazione;*
 - *relativamente alla disponibilità dell'area di impianto si chiede di fornire evidenza della proroga dei titoli preliminari depositati;*
 - *preso atto del benestare rilasciato da Terna SpA a settembre 2022 nel quale il gestore ha richiesto documentazione integrativa precisando che "... la mancata integrazione della documentazione ... con tutto quanto prescritto ... comporterà che il benestare al progetto da parte di Terna non potrà intendersi validamente perfezionato, con ogni consequenziale effetto in ordine al prosieguo dell'iter di connessione ...", si invita la società a voler dar seguito a quanto riferito dal gestore fornendo evidenza alla scrivente Sezione.*

- con nota prot.n.5812 del 17.02.2023 la Provincia di Brindisi trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 10.02.2023 con il quale decideva:
 1. *di assegnare n. 20 giorni al proponente, decorrenti dalla ricezione del presente verbale, per consentire di dare completo riscontro a quanto richiesto dagli Enti interessati restando inteso che i documenti prodotti dal proponente oltre detto termine non saranno presi in considerazione;*
 2. *di chiedere agli Enti interessati di esprimere il proprio parere definitivo; si precisa a riguardo che in*

difetto sarà considerato il parere qualora già espresso;

3. *di rinviare la seduta finale della Conferenza di Servizi a data da destinarsi a cura del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi.*

- la società istante, con nota pec del 10/03/2023, acquisita al prot. n. 04359 del 03/03/2023, trasmetteva l'intesa raggiunta tra la società stessa e il Comune di Brindisi, in riferimento alle opere di Compensazione di cui alla LR N° 2084 de l 28.09.2010 e che sarà oggetto di approfondimento tra le parti;
- la scrivente Sezione, con nota prot. n. 04428 del 13/03/2023, trasmetteva il parere Ufficio per le Espropriazioni.
- la società istante, con nota pec del 17/03/2023, acquisita al prot. n. 04647_ del 17/03/2023, comunicava di aver provveduto al caricamento sul portale telematico www.sistema.puglia.it della documentazione richiesta per l'Ufficio per le Espropriazioni con nota del 07/03/2023;
- la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 10412 del 23/03/2023, acquisita al prot. n. 05376_ del 23/03/2023, convocava, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Conferenza di Servizi, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, per il giorno **21/04/2023** ore 9:00;
- la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 15998 del 10/05/2023, acquisita al prot. n. 08632 del 10/05/2023, trasmetteva il Verbale della Conferenza di Servizi del giorno 21/04/2023 con il quale decideva:

1. *“allo stato, di poter considerare chiusi i lavori e di poter considerare soddisfatta la condizione di compatibilità ambientale del progetto in parola con le condizioni e prescrizioni di cui ai pareri acquisiti e con espressa riserva, al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, che la Società proponente:*

- a. *dia riscontro a quanto richiesto dal Comune di Brindisi nel parere 7311/2023 entro 20 giorni dal ricevimento della presente;*
- b. *dia attuazione in fase di realizzazione dell'impianto alle misure di compensazione individuate nel “Patto a tutela del territorio” e stipulato con il Comune di Brindisi come formalizzati nella convenzione approvata con deliberazione di Giunta del Comune di Brindisi;*
- c. *provveda, entro venti giorni dal ricevimento del presente verbale, a dare completo riscontro a quanto richiesto dal Servizio Energia della Regione Puglia al fine del rilascio dell'autorizzazione unica”.*

- la società istante, con nota pec del 21/05/2023, acquisita al prot. n. 09050 del 22/05/2023, trasmetteva la documentazione integrativa riferita all'aggiornamento del particellare di esproprio e asservimento aggiornata;
- la società istante, con nota pec del 21/05/2023, acquisita al prot. n. 09049 del 22/05/2023, in riscontro alla nota prot. n. 15998 del 10/5/2023 della Provincia di Brindisi, trasmetteva la documentazione integrativa riferita al Piano Economico Finanziario e lettera di riscontro al PUTT del comune di Brindisi;
- la scrivente Sezione, con nota prot. n. 009281 del 29/05/2023, con riferimento alla nota della società istante, acquisita al prot.n.9050 del 22/05/2023, con la quale la società trasmetteva la documentazione del particellare di esproprio e asservimento aggiornata, invitava l'Ufficio per le Espropriazioni a voler rilasciare il previsto nulla osta, qualora necessario alla luce delle modifiche apportate agli elaborati preposti, o a voler confermare il nullaosta già rilasciato in data 23.03.2023;
- con nota acquisita al prot.n.10613 del 30.06.2023 la società Terna SpA trasmetteva l'aggiornamento del Benestare al progetto, rilasciato da in data 22.06.2023, secondo il quale con riferimento alla STMG rilasciata *“La Soluzione Tecnica Minima Generale per Voi elaborata prevede che la Vs. centrale venga collegata in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione RTN a 380/150 kV da inserire in doppio entra-esce a due delle linee 380 kV “BRINDISI SUD - BRINDISI SUD CERANO”;*
- con nota acquisita al prot.n.10640 del 3.07.2023 la società istante trasmetteva l'aggiornamento del Benestare al progetto, rilasciato da in data 22.06.2023 da Terna SpA;

- con nota acquisita al prot.n.11190 del 13.09.2023, la Provincia di Brindisi sollecitava gli Enti competenti ad esprimere le proprie determinazioni conclusive entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della stessa nota;
- con nota prot.n.30616 del 18.09.2023 la Provincia di Brindisi, in riferimento a quanto rappresentato dal Comune di Brindisi con la nota prot. n. 86593/2023 rappresentava *“che la stessa ancor più alla luce della proposta di convenzione definita tra il Comune medesimo e il proponente, non può in alcuna maniera essere considerato quale conferma del parere non favorevole espresso. Pertanto, allo stato attuale, preso atto del riscontro da parte del proponente a quanto richiesto dal Comune di Brindisi, si ritiene che sussistono i presupposti per la conclusione del procedimento relativo all’istanza in parola e, pertanto, si sollecita il Servizio Energia in indirizzo a voler rilasciare il titolo autorizzativo di competenza al fine di poter consentire allo scrivente servizio di emettere il provvedimento di PAUR”*;
- con nota prot. n. 12786 del 18/09/2023, questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, **riteneva concluse le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003**, nell’ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), per la costruzione e l’esercizio dell’impianto in oggetto;
- questa Sezione con nota n.11465 del 20.09.2023 In riscontro alla nota prot.n.24108 del 13.07.2023 di codesta Amministrazione Provinciale, precisava che la stessa avrebbe provveduto al rilascio del titolo autorizzativo ex art 12 Dl.gs 387/2003 immediatamente a valle del periodo (incomprimibile) di diffusione agli interessati dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio / pubblica utilità , non ancora completamente decorso;
- con nota acquisita al prot.n.13549 del 9.10.2023 la società istante trasmetteva l’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dal rappresentante legale;
- in data 12.10.2023 la società istante provvedeva al caricamento sul portale Sistema Puglia del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni dettate dagli enti intervenuti in Conferenza di Servizi;
- con nota acquisita al prot.n.13248 del 29.09.2023 la società istante trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo.

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti nell’ambito del procedimento ex art. 27- bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (PAUR), e culminato nella conferenza decisoria del 21/04/2023, e di seguito riportati in stralcio, rimandando all’autorità competente PAUR (Provincia di Brindisi) per quanto non espressamente qui di seguito richiamato o riportato:

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, prot. n. 5242/2023 del 21/02/2023; prot. Provincia di Brindisi n. 006216 del 21/02/2023**

“..In ragione di quanto appena esposto, questa Autorità di Bacino Distrettuale, per quanto di propria competenza, ritiene indispensabile che si proceda ad un approfondimento del quadro conoscitivo reso disponibile dalla citata Relazione di compatibilità idrologica ed idraulica, nei termini di seguito specificati:

- *si fornisca una tavola grafica in scala adeguata (da produrre anche nel formato vettoriale shape files , georeferenziata nel sistema UTM WGS84) che rappresenti con chiarezza i reticoli ed i bacini idrografici considerati nelle simulazioni condotte, auspicando l’ utilizzo di una base topografica di maggiore risoluzione rispetto al DTM 8 m x 8 m e quindi più fedele alla reale morfologia dei luoghi;*
- *le verifiche idrauliche siano estese anche al sottocampo C8 (ubicato in prossimità di un affluente in sinistra idraulica del Canale Il Siedi);*
- *si fornisca una tavola grafica in scala adeguata (da produrre anche nel formato vettoriale shape files , georeferenziata nel sistema UTM WGS84) che rappresenti l’ impronta planimetrica delle aree inondabili con tempo di ritorno di 200 anni restituite dalle simulazioni condotte; la tavo la grafica in questione dovrà testimoniare che gli interventi in progetto (ivi inclusi quelli di rimboschimento) risultino esterni*

rispetto alle aree allagabili e quindi in condizioni di sicurezza idraulica a norma dell'art. 36 delle NT A; si precisa che nelle aree allagabili resta comunque consentita la posa di cavidotti interrati, a condizione che gli scavi risultino adeguatamente protetti in caso di esposizione all'acqua ed ai potenziali fenomeni erosivi connessi;

- siano censite tutte le intersezioni del cavidotto interrato MT con il reticolo idrografico, illustrando dettagliatamente (in maniera grafica e descrittiva) per ciascuna di esse le modalità di risoluzione previste, che dovranno evidentemente risultare compatibili con le disposizioni degli artt. 4, 6, 10 delle NTA; a tale riguardo, si suggerisce l'impiego della posa "in subalveo" (utilizzando soluzioni di tipo non-invasivo quali la tecnologia TOC o similari) ad una profondità che garantisca la protezione del cavidotto dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo; resta inteso che non dovrà essere alterato in alcun modo il regime idraulico del corso d'acqua intercettato ovvero la funzionalità idraulica delle opere di attraversamento eventualmente presenti (per queste ultime dovranno essere preventivamente concordate, con gli Enti gestori e/o manutentori, le cautele e le precauzioni da adottarsi).

Quanto sopra richiesto deve intendersi propedeutico alla formulazione del parere di competenza della scrivente Autorità di Bacino Distrettuale."

- **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica- Direzione Generale Uso Sostenibile Del Suolo E Delle Risorse Idriche- Divisione VII – Bonifica Dei Siti Di Interesse Nazionale, prot. n. 33640 del 07/03/2023**

Esprime parere favorevole, subordinato alle seguenti prescrizioni vincolanti:

"Tutto ciò premesso, sulla base delle caratteristiche costruttive delle opere in progetto e delle modalità e tecniche adottate per la loro realizzazione nonché delle informazioni/documentazione messe a disposizione, non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento, a condizione che la società, in conformità con quanto dichiarato nell'atto d'obbligo trasmesso con nota acquisita al prot. n. 29126 del 01-03-2023, provveda a lasciare libere da installazioni di moduli e/o cabine e nella disponibilità del soggetto che sarà individuato come responsabile della bonifica aree circolari del diametro di 20 mt negli 8 punti dove sono stati riscontrati superamenti delle CSC".

- **Dipartimento Bilancio, Affari Generali Ed Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche Ufficio Per Le Espropriazioni prot. n. 09071 del 31/05/2023**

"...Stante a quanto premesso, vista la documentazione trasmessa dalla Cerano Energreen S.r.l. in data 21.05.2023, quivi acquisita in data 22.05.2023 con prot. n. 8326, e successivamente caricata sul portale telematico della Regione, nella apposita sezione "Autorizzazione Unica/Cds", cartelle "esproprio e disponibilità 1-2-3", limitatamente agli elaborati di competenza quali "Piano particellare rev. aprile 2023", "Relazione di indennità", "Piano particellare di esproprio-stralcio catastale georeferenziato", "Dichiarazione del progettista" e "Dichiarazione di manleva", all'esito dell'istruttoria effettuata dal tecnico ing. Fornarelli Filomena, lo scrivente Ufficio, rilascia il proprio nulla osta in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera."

- **COMANDO MILITARE ESERCITO PUGLIA nota prot.n. 8656 del 22/03/2023**

"ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera.

"..Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da

ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.”

- **MARINA MILITARE - COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO SUD - Ufficio Infrastrutture e Demanio / Sezione Demanio - MARINA SUD TARANTO, nota prot.n. 0011942 del 04/04/2023.**

“In riscontro alla nota in riferimento f), con la quale la Provincia di Brindisi ha convocato una conferenza di servizi tematica per il giorno 21 aprile p.v., afferente la realizzazione dell'impianto fotovoltaico indicato in argomento, si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impresa.”

- **Arpa Puglia DAP Brindisi, nota prot.n. 0026849 del 18/04/2023; prot. Provincia di Brindisi n. 0013553 del 18/04/2023**

“..esaminata la documentazione messa a disposizione da parte del proponente si esprime parere positivo.”

- **Regione Puglia Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale Ed Ambiente- Sezione Coordinamento Dei Servizi Territoriali-Servizio Territoriale Br, prot. n. 0023691 del 18/04/2023**

“Per quanto di propria competenza ed ai fini della valutazione di idoneità dell'impianto in oggetto evidenziato si rileva quanto segue.

Dal contenuto della documentazione prodotta dal proponente e con riferimento alla zona di ubicazione dell'intervento, ricadente in agro di Brindisi in Contrada Cerano, è emerso che “Trattasi di un'area del tutto pianeggiante caratterizzata da terreni coltivati a seminativi asciutti, prevalentemente lasciati incolti o sfruttati occasionalmente a pascolo. **Seppure in catasto alcuna aree risultano coltivate a vigneto o uliveto, si è verificato con sopralluogo in situ che tutti i terreni interessati sono in realtà seminativi.** Tutti i terreni interessati ricadono in un'area già fortemente antropizzata causa la presenza della Centrale Elettrica di Enel. **Non si tratta, pertanto, di terreni utilizzabili dal punto di vista agricolo, sia perché già nel 2006 l'Amministrazione Comunale di Brindisi ne aveva vietato l'utilizzo per inquinamento dell'intera area circostante la Centrale Elettrica, sia perché tutti i terreni ricadono in zona in cui è vietato l'emungimento di acqua dei pozzi, in quanto fortemente salina**”. Ed ancora: “L'area interessata all'installazione di pannelli fotovoltaici, dai rilievi dello stato dei luoghi, risulta incolta da diversi anni ed i terreni agricoli sono attualmente inutilizzati; si è potuto constatare l'assenza di colture arboree pluriennali nonché l'assenza di piante appartenenti alle specie sottoposte a riconoscimento di denominazione (DOC, DOP, IGP, DOCG, biologico, STG). Da un'indagine storica, mettendo a confronto le immagini aerofotogrammetriche risalenti a periodi differenti (tra il 2003 ed il 2018) risulta che i terreni erano coltivati a seminativi e a pascolo già nel 2003, pertanto non ci sarà abbattimento o spostamento di piante di ulivo o di altre specie arboree. (omissis)... **In definitiva ne consegue che in tutta la superficie considerata non vi sono aree non idonee e che pertanto, nel rispetto delle prescrizioni fornite dal Regolamento Regionale e dalle Linee Guida della Regione Puglia è fattibile un progetto di impianto fotovoltaico eco-compatibile, nel rispetto delle risorse ambientali, paesaggistiche, archeologiche, insediative ed infrastrutturali del territorio**”.

Tali affermazioni, limitatamente e specificatamente, per gli aspetti legati allo stato dei luoghi, (colture agrarie) risultano in gran parte confermate anche dagli esiti delle verifiche poste in essere, sul portale SIAN, da parte dello scrivente Servizio Territoriale.

Si evidenzia inoltre che la superficie interessata dall'intervento ricade al di fuori dei perimetri di tutela del vincolo idrogeologico.

Pertanto ed alla luce di quanto sopra si attesta che la natura seminativa dei terreni oggetto d'intervento, la mancata insistenza sugli stessi di piante della specie sottoposte al riconoscimento di denominazione, l'assenza

di alcun tipo di espianto di simili colture e l'ubicazione del progetto ricadente in prossimità della centrale elettrica "Federico II di Brindisi" rendono tale impianto, per i profili di propria ed esclusiva competenza, compatibile con le previsioni normative vigenti (Reg. 24/2010). La presente sostituisce ogni eventuale precedente comunicazione."

- **RFI Rete Ferroviaria Italiana-Gruppo ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale Produzione Bari, prot. n. RFI- NEMI.DOIT.BAVA0011\P\2023\0002300 del 20/04/2023**

"Con nota prot. RFI-DPR-DTP_BA\A0011\P\2021\0001352 del 25/03/2021, Che si allega per pronta consultazione, si conferma il parere di massima favorevole già espresso in fase di valutazione di Impatto Ambientale. dall'esame delle ultime integrazioni degli elaborati progettuali depositati sul sito della Provincia, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione. Per quanto sopra, si comunica a codesto ente di escludere dai destinatari del procedimento l'indirizzo di Rete Ferroviaria italiana S.p.A."

- **DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE SERVIZIO AUTORITÀ IDRAULICA Provincia di Brindisi Area 4 – Ambiente e Mobilità, prot. n. 4839 del 21/04/2023**

"Con riferimento alla nota della Provincia di Brindisi prot. 0010412 del 23/03/2022, acquisita con prot. AOO_064-0004530 del 23/03/2023, inerente la indizione della conferenza dei servizi del 21/04/2023 per la procedura in oggetto indicata avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale ed il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in oggetto, visti gli elaborati di progetto resi disponibili sul Portale della Provincia di Brindisi nella sezione "Procedura di V.I.A. - Progetti in istruttoria" mediante web-link, e le successive integrazioni, si conferma quanto espresso con precedente nota prot. AOO_064-0002029 del 09/02/2023 acquisita agli atti della conferenza dei servizi del 10 febbraio u.s. e si fa presente quanto segue. L'impianto sarà allacciato alla rete di distribuzione della RTN mediante opere di connessione diverse rispetto a quelle inizialmente proposte, ovvero non più con la stazione elettrica "Brindisi Sud" a 14 km dai campi fotovoltaici, ma in cavidotto in MT fino alla sottostazione utente di nuova realizzazione ubicata a ridosso della stazione AT di Terna di futura realizzazione nei pressi della centrale elettrica denominata "Brindisi Cerano" a cui si collega mediante cavo in AT interrato. Per quanto riguarda le linee di collegamento in MT tra i vari sottocampi fotovoltaici e con la sottostazione utente di collegamento alla stazione elettrica Brindisi Cerano, sono state individuate 4 intersezioni con elementi del reticolo idrografico ricadenti nel Comprensorio di Bonifica del Consorzio di Bonifica D'Arneo e nello specifico: attraversamenti 1-2-3 con il reticolo idrografico denominato "Canale Giumenta" (ID 76- Arneo), e attraversamento 4 con il reticolo idrografico "Canale Chianche" (ID 55- Arneo). Con precedenti note, nell'ambito del procedimento di PAUR, era stato richiesto di fornire le integrazioni documentali inerenti gli attraversamenti, ovvero la documentazione necessaria per il rilascio del parere di competenza ai sensi del Regolamento regionale n.17/2013 per gli attraversamenti e fiancheggiamenti del reticolo idrografico con impianti a rete prevista dall'art. 8-bis-Rilascio dell'atto di autorizzazione da parte del Consorzio di Bonifica di Arneo. Le soluzioni proposte di superamento delle interferenze mediante T.O.C. prevedono un franco di circa 2 metri rispetto al fondo dell'alveo dei reticoli interessati, poiché l'attraversamento deve essere tale da non compromettere futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio, si dovrà prevedere un franco di sicurezza di almeno metri 3 tra il fondo dell'alveo e la generatrice superiore del cavidotto interrato. Si richiede che tale nota sia acquisita agli atti della conferenza dei servizi del 21 aprile p.v."

- **Comune di Brindisi, prot. n. 0086593 del 02/08/2023, prot. Provincia di Brindisi n. 26730 del 03/08/2023**

"In riferimento alla vostra nota acquisita con protocollo numero 79630 del 13/07/2023 e protocollo numero 8030 del 17/07/2023, si rappresenta che le osservazioni riportate nel documento di riscontro prodotto dalla

società ed acquisito con protocollo n. 66747 e 67069 del 14/06/2023 e nota prot. 67369 del 15/06/2023 non superano **il parere non favorevole del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio**, trasmesso con nota protocollo n. **47311 del 21/04/2023, che si conferma con la presente**, preso atto della completezza delle motivazioni già riportate ed esplicitate nella menzionata nota protocollo numero 47311 del 21/04/2023 e delle precedenti note protocollo numero 98690 del 16/09/2022 e prot. n. 30825 del 18/03/2023.

Inoltre, si evidenzia che i pareri di competenza del **Settore Pianificazione e Gestione del Territorio** afferiscono **esclusivamente al carattere urbanistico**. Difatti, la variante di adeguamento del PRG di Brindisi al PUTT/P della Regione Puglia, approvata con DGR numero 1885 del 27 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 56/1980 e dell'art. 5.06 della NTA del PUTT/P e, pertanto, ha valore di variante propriamente urbanistica del PRG Comunale. a conferma di quanto riportato, nella delibera di giunta regionale numero 1885 del 27 ottobre 2015 mentre al punto 3 sono descritti gli aspetti paesaggistici, al punto 4, che si riporta testualmente di seguito sono riportati gli aspetti urbanistici legati all'approvazione.

***4. aspetti urbanistici,**

Gli aspetti urbanistici relativi alla variante di adeguamento del PRG di Brindisi al PUTT/P riguardano specificatamente:

- a. il recepimento e implementazione delle tutele paesaggistiche regime di conoscenza di maggior dettaglio con rimodulazione degli Ambiti Territoriali Estesi e ridefinizione delle aree di pertinenza ed aree annesse agli Ambiti Territoriali Distinti.

Si prende atto che la variante in questione non comporta alcuna modifica delle destinazioni urbanistiche di zona del PRG attualmente vigente”

Infine, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 14 bis comma tre della legge numero 241 del 7 agosto 1990, tali motivi ostativi possono essere superati mediante:

modifica del tracciato del caviodotto e/o documentazione ed analisi di dettaglio nel rispetto delle prescrizioni di base delle NTA del vigente PRG adeguato al PUTT/p di “Corsi d’Acqua” (art. 3.08);

modifica del layout dell’impianto fotovoltaico nel rispetto delle prescrizioni di base degli articoli 3.08, 3.12, 3.13 delle NTA PUTT/p;

modifica e/o delocalizzazione della nuova “Stazione di Trasformazione” e della “Sottostazione di trasformazione e MT/AT” nel rispetto delle prescrizioni di base dell’art. 3.13 delle NTA PUTT/p;

resta salvo quanto riportato nella menzionata nota prot. 47311 del 21/04/2023 per la realizzazione della nuova “stazione di trasformazione” e della “Sottostazione di trasformazione e MT/AT”

Con riferimento al suddetto parere si precisa che con nota **prot.n.30616 del 18.09.2023**, la **Provincia di Brindisi**, in riferimento a quanto rappresentato dal Comune di Brindisi con la nota sopra citata rappresentava “che la stessa ancor più alla luce della proposta di convenzione definita tra il Comune medesimo e il proponente, non può in alcuna maniera essere considerato quale conferma del parere non favorevole espresso. Pertanto, allo stato attuale, preso atto del riscontro da parte del proponente a quanto richiesto dal Comune di Brindisi, si ritiene che sussistono i presupposti per la conclusione del procedimento relativo all’istanza in parola e, pertanto, si sollecita il Servizio Energia in indirizzo a voler rilasciare il titolo autorizzativo di competenza al fine di poter consentire allo scrivente servizio di emettere il provvedimento di PAUR”.

- **Comune di Brindisi, proposta di giunta n.159 del 20/04/2023**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 49 del T.U – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.”

- **Comune di Brindisi, Delibera di Giunta Comunale n.138 del 21.04.2023**

“delibera di approvare l'allegato schema di “Patto a tutela del territorio”, con la Società Cerano Energreen S.r.l., relativamente alla realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “Cerano”, nella omonima località,

contenente misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti”.

- **Comune di Brindisi, prot. n. 0047311/2023 del 21/04/2023**

“CONCLUSIONI. Sotto il profilo urbanistico per quanto concerne le opere di collegamento si evidenzia che ai sensi delle NTA del vigente PRG adeguato al PUTT/p:

- art.3.08– “nell’area di pertinenza..b sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che ... comportino le sole trasformazioni... 3 infrastrutture a rete **non completamente interrato** e quelle di attraversamento aereo in trasversale, se le caratteristiche geologiche del sito **escludano opere nel subalveo..**” tuttavia, in riferimento alle analisi delle interferenze rilevate, la realizzazione dei collegamenti mediante cavi interrati, necessitano approfondite analisi geologiche del sito. Tuttavia, dalla disamina della documentazione grafica e testuale non è stato possibile desumere le caratteristiche geologiche del sito, e dunque, se gli stessi interventi possono essere compatibili con le prescrizioni di base Corsi d’acqua.
- Tuttavia, risulta necessario il rispetto delle prescrizioni di base di “Corsi D’acqua” (art.3.08), “Zone Umide” (art.3.12) “Zone Protette” (art. 3.13).
- Dall’analisi degli elaborati grafici e testuali riguardante il posizionamento moduli costituenti lo stesso, sotto il profilo urbanistico è stato riscontrato che parte dei campi ricadono nelle aree annesse degli ambiti distinti del PRG adeguato al PUTT/p, relativamente alle aree ricadenti negli Ambiti Distinti del PUTT/p Individuabili nelle emergenze idrologiche mentre per quanto relativo alle aree annesse delle zone umide culturali e della potenzialità faunistica si rimanda alla verifica del nuovo Piano Faunistico Regionale.
- Pertanto, si richiede il rispetto delle prescrizioni di base delle NTA del PRG adeguato al PUTT/p, si confermano i precedenti pareri elaborati dal Comune di Brindisi, nota prot. 98690 del 16/09/2022 e prot. 30825 del 18/03/2022, Mediante una rimodulazione del layout di impianto fotovoltaico.
- Inoltre, relativamente alla realizzazione della stazione di trasformazione e la sottostazione di trasformazione MT/AT utente oltre l’allargamento stradale, prevista su area tipizzata dallo strumento urbanistico come zona E, parte del territorio destinate ad usi agricoli. Tuttavia, ai sensi dell’art. 48 delle NTA del PRG comunale vigente, che disciplina di interventi ammessi in zone agricole, si evidenzia la non compatibilità della destinazione d’uso urbanistica, ovvero invariante al vigente strumento urbanistico comunale.
- relativamente alla zonizzazione “E agricola” del PRG vigente, in considerazione che le aree interessate dall’impianto risultano inquinate e pertanto non coltivabili, poste a ridosso di un impianto industriale esistente quale la Centrale Enel di Brindisi sud, che occupano tuttavia una superficie molto consistente (circa 95 ha) si ritiene per quanto di competenza che, al netto delle aree interessate da vincoli di natura paesaggistica e ambientale oltre a quelli predetti e comunque previa bonifica dei suoli interessati, **si confermano i precedenti pareri elaborati dal Comune di Brindisi, nota prot. 98690 del 16/09/2022 e prot. n. 30825 del 18/03/2022**, che possa essere valutata una modifica in diminuzione dell’impianto in oggetto al fine di una valutazione condivisa.

- **Comune di Brindisi, prot. n. 98690 del 16/09/2022**

“Si fa riferimento a quanto evidenziato in oggetto rilevando innanzitutto l’irritualità dell’inoltro della nota direttamente a questo Ente da parte della società CERANO ENERGREEN S.R.L. Che contiene un “contributo istruttorio per la c.d.s. del 16.09.2021”, Nonché i tempi di trasmissione adottati ovvero un giorno prima della data della Conferenza medesima.

si riscontra tuttavia nel merito di quanto rilevato dall’avvocato Andrea sticchi Damiani rispetto al parere di questo Settore del 17/03/2022 prot. n. 30825 (punto B.2) Ovvero che il PUTT-p accettato di produrre effetti a seguito delle entrate in vigore del PPTR specificando che questo comune in fase di adeguamento del PRG al PUTT-p, lo ha provato invariante al PRG e conseguentemente le NTA del PUTT-p costituiscono parte integrante,

nonché prescrittive delle stesse NTA del PRG tuttora vigente. detta normativa tecnica, in via generale, è rivolta alla tutela del sistema idrogeologico, paesaggistico e ambientale del territorio a prescindere dalle valutazioni degli enti preposti per la specifica competenza.

per quanto sopra si conferma il parere già espresso e innanzi citato di questo settore Urbanistica assetto del Territorio”.

- **Comune di Brindisi, prot. n. 30825 del 18/03/2022**

L’impianto fotovoltaico in argomento ricade:

- *per il P.P.T.R.: la campagna brindisina;*
- *per il PRG adeguato al PUTT/p: area “E” agricola art. 48 delle NTA;*
- *ambiti territoriali distinti:*
- *ricade nelle aree protette culturali e della potenzialità faunistica-zone umide area annessa art. 3.13 NTA PUTT/p;*
- *Ricade in parte nell’area annessa, delle zone umide-culturali e dalle potenzialità faunistiche- art. 3.12 NTA PUTT;*
- *Ricade in più punti nelle emergenze idrologiche-nell’area di pertinenza idrologia secondaria e aree di riammagliamenti annessa idrologia secondaria- art. 3.08 NTA PUTT; (Canale delle Chianche-canale Foggia di Rau);*
- *Ambiti Territoriali Estesi: (Intero Impianto Fotovoltaico) Ricade minor parte ambito “C” valore distinguibile maggior parte ambito “D” valore relativo.*

Si rileva che: l’intero impianto fotovoltaico in argomento ricade in area sottoposta ad interventi di caratterizzazione e/o messa in sicurezza ai sensi decreto ministeriale numero 471 del 25 ottobre 1999 (pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999, n. 293);

il cavidotto che va dall’impianto fotovoltaico alla cabina primaria in un punto interferisce con il tracciato TAP metanodotto TAP DN 1400 (‘56”) – DP 75 bar - Tracciato coincidente con il territorio - deliberazione Commissario Straordinario CC n. 33 del 16/10/2017.

Sotto il profilo urbanistico l’impianto non è conforme alla normativa tecnica PRG adeguato al PUTT-p relativamente alle aree ricadenti negli ambiti distinti del PUTT/p Individuabili nelle emergenze idrologiche mentre per quanto relativo alle aree annesse delle zone umide colturali e della potenzialità faunistica rimanda alla verifica del nuovo Piano Faunistico Regionale.

Relativamente alla zonizzazione “E Agricola” del P.R.G. vigente, in considerazione che le aree interessate dall’impianto risultano inquinate e pertanto non coltivabili, poste a ridosso di un impianto industriale esistente quale la centrale ENEL di Brindisi Sud, che occupano tuttavia una superficie molto consistente (circa 183 ha) si ritiene per conto di competenza che, al netto delle aree interessate dai vincoli di natura paesaggistica e ambientale oltre a quelli predetti e comunque previa bonifica dei suoli interessati, possa essere valutata una modifica in diminuzione dell’impianto in oggetto al fine di una valutazione condivisa.

- **ENAC, nota prot. n. 125847 del 11/10/2022**

“Si rappresenta pertanto al Proponente che, al fine di considerare completati gli adempimenti con Enac per quanto attiene i procedimenti autorizzatori unici, in virtù di quanto sopra illustrato, in sede di Conferenza di Servizi deve essere presentato:

- *il parere-nulla osta emesso da questa Direzione per iscritto facente riferimento alla pratica “MWEB” relativa all’impianto proposto; o, in alternativa se ne ricorrono i presupposti:*
- *la asseverazione di cui al paragrafo precedente, già trasmessa alla scrivente (il sistema di protocollo Enac invia una conferma automatica di ricezione); a tal proposito, si fa presente che, l’inserimento della sopracitata documentazione solo nei repository/progetti/atti della Conferenza dei Servizi, non consente le valutazioni e le*

registrazioni documentali da parte del personale Enac, per le motivazioni sopra riportate, pertanto non può essere considerato assolvimento degli obblighi da parte del proponente.

Al fine di consentire una più efficiente gestione della documentazione, il proponente, nell'inviare al protocollo Enac l'asseverazione, dovrà inserire nell'oggetto della pec i dati identificativi della Conferenza dei Servizi; in maniera analoga, qualora dovesse presentare istanza di avvio dell'iter valutativo, finalizzato all'ottenimento del parerenulla osta, nell'oggetto della pec, dovrà obbligatoriamente indicare il codice MWEB assegnato dal portale Enav unitamente al codice della conferenza dei servizi, in modo da consentire la riconciliazione delle pratiche."

Con riferimento al suddetto parere si precisa che la società in data 18.07.2022 ha presentato ad Enac spa l'asseverazione di esclusione da iter autorizzativo in merito agli ostacoli alla navigazione aerea, dichiarando "che il caso in esame rientra fra quelli per i quali non sussistono i criteri di assoggettabilità all'iter valutativo, e pertanto si esclude la valutazione dell'opera sotto gli aspetti aeronautici, secondo le citate linee guida ENAC/ENAV".

- **ANAS, prot. n. 790912 del 15/11/2022 e nota prot. n. 815817 del 23/11/2022**

"Con riferimento alla vostra nota protocollo 0031356-U del 06/10/2022, pervenuta tramite pec in data 06/10/2022 (nota Anas CDG-0689186-I del 06/10/2022, avendo esaminato l'elaborato planimetrico si comunica che l'area interessata dall'intervento non interferisce con le strade statali di ns competenza, né, tantomeno ti rispetto previsto dal Codice della Strada. [...] per quanto innanzi, pertanto, si comunica che Anas S.p.A. non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione."

- **SNAM, nota prot. n. 82 del 24/01/2023**

"Con riferimento alla Vostra nota pec del 13/12/2022, trasmessa c/o la nostra Unità territoriale del Centro Snam di Brindisi, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose".

- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 21170 del 09/12/2022**

"In riscontro alla nota di codesto Ufficio, prot. n° 38142, del 30.11.2022 assunta al protocollo dipvvf COM-BR. n° 20699 del 30.11.2022, si comunica che dalla visione della documentazione tecnica presente agli atti del procedimento di cui trattasi, non sembrerebbero essere presenti attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all'All. I al DPR 151/2011. Si comunica inoltre che qualora l'attività così come rappresentata, dovesse essere realizzata sul territorio di competenza di questo Comando Provinciale e al suo interno dovessero essere invece presenti attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il proponente dovrà attivare le procedure di cui all'art.3 e 4 dello stesso disposto regolamentare, producendo la documentazione tecnico grafica prevista, redatta nei modi e nelle forme di cui all'allego I al D.M.7 agosto 2012. Si precisa inoltre che, le norme tecniche che disciplinano la sicurezza antincendio e dei luoghi di lavoro nonché i provvedimenti necessari alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata dei cittadini unitamente alla tutela dei beni, devono essere comunque osservate sotto la responsabilità del titolare dell'attività".

- **TERNA – nota in atti al prot. 68245 30/06/2023**

“Ci riferiamo:

- al preventivo di connessione rilasciato da Terna e da Voi accettato, il quale prevede che la Vs. centrale venga collegata in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione RTN a 380/150 kV da inserire in doppio entra-esce a due delle linee 380 kV “BRINDISI SUD - BRINDISI SUD CE”.
- alla documentazione progettuale inviata a completamento della nostra lettera del 14.09.2022 (ns. prot. TERNA/P20220079018). In particolare, la documentazione in integrazione è stata da Voi inviata in data 03.04.2023 e 04.04.2023 (ns. prot. TERNA/A20230036390, TERNA/A20230037053, TERNA/A20230037057, TERNA/A20230037062, TERNA/A20230037064, TERNA/A20230037070, TERNA/A20230037072, TERNA/A20230037076, TERNA/A20230037080, TERNA/A20230037092 e TERNA/A20230037097) e successive integrazioni; per comunicarVi quanto di seguito riportato.

La documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione, per quanto è possibile rilevare dagli elaborati in ns. possesso, sarà da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e la risoluzione a Vostro carico di eventuali interferenze. Relativamente alle Opere di Utente, fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle stesse rimane nella Vs. esclusiva responsabilità, il presente benestare si riferisce esclusivamente alla correttezza dell’interfaccia con le Opere di Rete”.

- **Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE- DIVISIONE VII – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE – nota prot. n. 19478 del 10/02/2023**

“Con riferimento alla nota in oggetto prot. 38142 del 30/11/2022, acquisita in pari data al prot. del n. 150391, con la quale codesta Amministrazione ha rinviato la Conferenza di Servizi decisoria per la valutazione del progetto in oggetto al giorno 10/02/2023, si rappresenta quanto segue. Con nota del 15/12/2022, acquisita al protocollo del MASE al n. 159264 del 19/12/2022, il Proponente ha trasmesso l’istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all’art. 242-ter, comma 2, del D.lgs. 152/06.

Con nota protocollo n. 162237 del 22/12/2023, al fine dell’espressione delle valutazioni di competenza, la scrivente ha chiesto un parere per gli aspetti ambientali e sanitari agli Enti che leggono per conoscenza. Allo stato attuale sono stati acquisiti i pareri per i profili ambientali ma non risultano ancora acquisiti i pareri per gli aspetti sanitari.

In riferimento ai pareri per i profili ambientali di ARPA e ISPRA, acquisiti rispettivamente al protocollo n. 9677 del 24/01/23 e 10591 del 25/01/23, sono emerse alcune criticità che verranno discusse in un tavolo tecnico di prossima convocazione a cui parteciperà anche il Proponente. Pertanto, ai fini dell’espressione delle valutazioni di competenza, si chiede un aggiornamento della seduta della Conferenza di Servizi che consenta l’espletamento dell’iter istruttorio.

In alternativa, valuti codesta Amministrazione la possibilità di subordinare il rilascio dell’Autorizzazione indicata in oggetto alla seguente condizione:

prima dell’inizio dei lavori dovrà essere rilasciata apposita valutazione da parte della competente Direzione del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell’art. 242-ter del D.lgs. 152/06.”

- **DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA - nota prot. n. 1289 del 10/02/2023**

“...(CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI) Considerato lo stato attuale dei luoghi e considerato che nel merito dell’individuazione di superfici idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili il D.Lgs. 199/2021 art. 20 lett. c-ter a tutela dei beni culturali e dei beni paesaggistici dispone:

- [...] Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

[...] le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e le miniere.

Verificato che le aree dell'impianto rientrano quasi tutte all'interno dei 500 m dall'area industriale della Centrale Termoelettrica di Cerano si ritiene che il "Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 128 MWp denominato "Cerano Energreen" da realizzarsi in agro di Brindisi", come da ultimo modificato, non comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi, non contrasti con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.

Ciò premesso, al fine di garantire la compatibilità paesaggistica, così come previsto nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, l'intervento sia realizzato con il puntuale rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- sia stralciato il sottocampo denominato C9 localizzato a circa 1 km a sud-ovest dalla Centrale Termoelettrica di Cerano, esterno all'area idonea ai sensi del D.Lgs. 199/2021 art. 20 lett. c-ter;
- sia stralciata la porzione a nord del sottocampo denominato C2 che interferisce con l'area di rispetto del BP-Parchi e Riserve "Parco Naturale Regionale - Salina di Punta della Contessa", non ammissibile ai sensi dell'art. 71, co. 3, lett. a2) delle NTA del PPTR;
- si stralciata la porzione a est del sottocampo C4 che interferisce con il BP - Territori costieri 300 m, non ammissibile ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. a7) delle NTA del PPTR;
- siano evitate le eradicazioni della alberature nei sottocampi denominati C6 e C8;
- siano confermati i tracciati delle strade poderali ed interpoderali presenti nei sottocampi denominati C2, C3 e C8;
- la sottostazione di trasformazione utente e tutte le cabine, comprese quelle di campo, siano contornate da piantumazione di specie arboree ed arbustive autoctone;
- nelle aree destinate alla riforestazione siano previsti alberi ed arbusti di essenze autoctone pronto effetto; sia altresì assicurato l'attecchimento delle predette piantumazioni e la manutenzione nel tempo al fine di integrare eventuali fallanze e/o sostituzione di esemplari ammalorati.

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene di poter rilasciare, relativamente agli interventi progettati, riconducibili ai siti dell'impianto dei pannelli fotovoltaici, alle cabine ed al tracciato del cavidotto, così come rimodulati dal proponente e **con le prescrizioni su riportate, l'accertamento di compatibilità paesaggistica**, ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR."

- **AQP- Acquedotto Pugliese-Struttura territoriale operativa TA/BR- nota prot. n. 57732 del 23/09/2022**

"Con riferimento alla nota prot. n. 28994 del 16.9.2022, acclarata in atti AQP al prot. n. 56602/2022, con la quale il Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità della Provincia di Brindisi, dott. Pasquale Epifani ha chiesto di esprimere parere AQP S.p.A., in merito ad eventuali interferenze tra opere richiamate in oggetto e quelle gestite; consultati gli elaborati progettuali presenti sul link: <http://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impatto-ambientale/progetti-in-istruttoria>

si comunica che le aree interessate dagli interventi previsti in progetto, non interferiscono con opere acquedottistiche del Servizio Idrico Integrato.

Premesso quanto sopra, questa Società, per quanto di propria competenza, esprime il proprio nulla-osta alla realizzazione delle opere di che trattasi".

- **Servizio Viabilità della Provincia di Brindisi – nota protocollo interno n. 29669 del 22/09/2022**

"INFORMA CHE

L'impianto e l'elettrodotta generano interferenze con i tracciati delle SSPP 79, 81, 82, 88 ex SS16 Per i quali sono da osservarsi le seguenti prescrizioni in tema di sicurezza della circolazione:

attraversamenti: artt. 65-67 del D.P.R. n. 485/1992

Fasce di rispetto: art. 16 D.Lgs. 285/1992, art. 26 del D.P.R. n. 485/1992, D.M. 1404/1968

Intersezioni: art. 16 D.Lgs. 285/1992

Curve: art. 27 del D.P.R. n. 485/1992

Accessi su strada pubblica: art. 22 D.Lgs. 285/1992; art.45 D.P.R. n. 485/1992

In proposito, ai sensi dell'art. 3, c.1, lett. E, punto e.3) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., rientra fra le nuove costruzioni "la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato".

Pertanto si esprime parere favorevole a condizione che siano rispettate le norme di cui sopra dandone adeguata rappresentazione in apposita documentazione progettuale quotata è in scala appropriata da produrre a cura del richiedente-relativamente ai tratti di strada provinciale interessati, come riportato in oggetto - dalla quale si evincano gli elementi significativi dei manufatti: distanze, sagome, ingombri di recinzione, pannelli fotovoltaici, eventuali cabine, altri manufatti ecc.

con riferimento alle previste **opere interferenti con la viabilità provinciale**, si comunica che, nel caso di accessi privati su strada provinciale:

Qualora insistenti su tracciato esistente, dovranno risultare forniti di regolare autorizzazione da parte dello scrivente ufficio o comunque risultare legittimamente realizzati;

qualora di nuova realizzazione, il progetto dovrà prevedere il riposizionamento dell'accesso in modo da rispettare i requisiti di distanza e di visibilità dall'intersezione esistente, ai sensi dell'art. 45 del regolamento attuativo del Codice della Strada (DPR 495/1992), del DM 05.11.2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), del DM 19.04.2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali)

tale progetto di nuova realizzazione dovrà essere approvato-previa presentazione di richiesta di concessione corredata da idonea documentazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 285/1992 - All'ufficio Servizi Finanziari della provincia di Brindisi.

Con riferimento agli **attraversamenti stradali** di SSPP, si esprime il proprio nulla osta di massima alle seguenti condizioni:

- che l'attraversamento venga effettuato con la tecnica NO-DIG

con riferimento agli **attraversamenti longitudinali** di SSPP si esprime il nullaosta di massima alle seguenti condizioni:

- Che venga sottoscritta apposita convenzione il cui schema è stato approvato con delibera del consiglio provinciale n. 39 del 13.07.2019 che è tra le altre condizioni stabilisce il pagamento di una indennità, eventualmente rivale, pari ad euro 30.000,00/km; questa Provincia in ogni caso, in relazione allo stato di usura della strada al momento dell'esecuzione dei lavori, si riserva la possibilità di prescrivere, in luogo del pagamento dell'indennizzo stabilito per la suddetta delibera di C.P., l'esecuzione del manto di usura a tutta sede per tutto il tratto interessato dall'attraversamento longitudinale. l'attraversamento longitudinale dovrà essere intervallato da appositi pozzetti da realizzare esclusivamente internamente alla carreggiata stradale, la cui distanza dovrà consentire eventuali interventi di manutenzione per la riparazione dei guasti senza intaccare la sede stradale mediante infilaggio dei cavi e reinfilaggio tramite gli stessi pozzetti. In ogni caso i giunti dovranno essere realizzati in pozzetto.
- che l'intervento venga comunque effettuato secondo le regole dell'arte utilizzando idonei materiali e tecniche adeguate;
- che venga comunque rilasciata apposita polizza a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori;
- che venga effettuato il ripristino a perfetta regola d'arte.

Con riferimento alle **linee aeree munite di sostegni verticali**, dovranno essere rispettate le distanze dal bordo stradale prescritte dall'art. 66 del D.P.R. 495/1992, Regolamento attuativo del Codice della Strada.

per la realizzazione relativa a tutte le opere in attraversamento o comunque interferenti con la sede stradale provinciale in oggetto, deve essere formalizzata specifica istanza tesa ad ottenere autorizzazione presso il servizio TOSAP con le modalità previste da quest'ultimo."

- **Ministero della Transizione Ecologica Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, nota prot.n.7236 del 3.03.2023**

"Si segnala che dal 1 Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario, impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11.06.2012, prot. n. 11626. Tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare e reperibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo: <https://unmig.mise.gov.it/> nella sezione Dati - Altre Attività - Nulla osta minerario per linee elettriche e impianti".

Con riferimento al suddetto parere si rappresenta che la società istante, in data 3.03.2023, ha presentato la dichiarazione di insussistenza di interferenze con titoli minerari, prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993.

- **DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO SEZIONE URBANISTICA SERVIZIO OSSERVATORIO ABUSIVISMO E USI CIVICI - nota prot. 8314 del 18.09.2020**

"Si fa riferimento alla nota prot. n. 21707 del 17.08.2020, acquisita al prot. n. A00 079/7342 del 18.08.2020, inerente il procedimento in oggetto. Preliminarmente si rappresenta che, con riguardo ai procedimenti autorizzativi di cui all'oggetto, afferisce alla competenza del Servizio scrivente il rilascio dell'attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98. Il rilascio dell'attestazione di insussistenza del vincolo di uso civico sulle aree oggetto degli interventi proposti, costituisce presupposto essenziale per l'avvio del procedimento mentre, nel caso di riscontro dell'esistenza del vincolo demaniale di uso civico, l'avvio del procedimento resta subordinato alla preventiva eventuale acquisizione del provvedimento regionale di liquidazione dell'uso civico o di mutamento di destinazione, secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia di usi civici. Poiché, i terreni coinvolti dall'intervento, secondo quanto riportato nell'oggetto della suddetta nota prot. n. 21707/2020, appaiono interessare il Comune di Brindisi, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che per il Comune di Brindisi non risultano terreni gravati da Uso Civico."

- **DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE SEZIONE RISORSE IDRICHE – nota prot. n. 0009045 del 10/09/2020**

"Tanto premesso, vista la tipologia di opere previste, che, nel loro insieme non configgono con i vincoli sopra specificati, questa Sezione, ritiene, limitatamente alla compatibilità con il Piano di Tutela delle Acque, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- Durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti;
- nelle aree di cantiere deputate allo stallo, all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016."

- **CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO, nota prot.n2784 del 16.03.2022**

“con la presente, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento richiamato in oggetto, a condizione che:

- *le opere stabili previste lungo i lati dei campi fotovoltaici prospicienti i canali, siano collocate ad una distanza non inferiore a 10,00 m dal ciglio dell’opera idraulica;*
- *in corrispondenza dei corsi d’acqua che attraversano i sottocampi, siano interrotte la recinzione delle aree e le altre opere stabili (siepe, alberi), sia in entrata che in uscita, al fine di garantire l’accesso per la manutenzione; così come previsto dal R. D. 8 maggio 1904, n. 368 e dal R.R. n.17 /2013.*

Si fa presente inoltre che per gli attraversamenti dei canali di che trattasi, il soggetto proponente dovrà acquisire, preliminarmente all’esecuzione delle opere, l’autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale no 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia. All’istanza, da inoltrare a questo Consorzio, dovranno essere allegate le tavole esecutive degli attraversamenti dei canali di bonifica e la ricevuta del versamento degli oneri istruttori, nonché accettazione delle condizioni e delle prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e di validità dell’autorizzazione da inserire in apposito “Disciplinare” di autorizzazione come previsto dal predetto Regolamento Regionale no 17/2013”.

- **Agenzia del Demanio, nota acquisita al prot. Pr BR n. 0010480 del 31/03/2021**

“Sulla base della documentazione prodotta, le opere in oggetto non risultano interessare immobili o porzioni di essi, in gestione alla Scrivente. Nel caso in cui dette opere dovessero interessare beni appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato, si rimanda all’ente gestore le eventuali richieste di autorizzazioni e/o nulla osta”.

- **Regione Puglia Sezione Demanio e Patrimonio Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio ONC e Riforma Fondiaria, nota prot.n.5988 del 29.03.2021**

“Rilascia nullaosta alla realizzazione delle opere di cui all’oggetto in quanto dagli elaborati tecnici forniti non si evincono interferenze con i terreni da noi gestiti”.

- **FSE nota prot.n.306 del 26.03.2021**

“Con riferimento alla nota di codesta Amministrazione Provinciale richiamata in epigrafe, ricevuta in data 1 marzo 2021 a mezzo pec, si comunica quanto segue. Dall’esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si è potuta riscontrare alcuna interferenza con la linea ferroviaria gestita da questo Gestore Infrastruttura. Si chiede di segnalare i punti di interferenza su cui Ferrovie del sud Est dovrà esprimersi ai sensi del D.P.R. 753/80”.

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy Direzione Generale Per I Servizi Di Comunicazione Elettronica Di Radiodiffusione E Postali Divisione Viii – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata E Molise, nota prot.n. ITBA/3°/DNT/10616 del 24.10.2023**

Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1) dell’elettrodotto MT di cui all’oggetto, che sarà realizzato dalla Società CERANO ENERGREEN SRL come da documentazione progettuale presentata. Si precisa che l’allegato nulla osta deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all’art. 56 D.lgs 259/03 e smi per la quale invece il nulla osta è sostituito da un’attestazione di conformità del gestore. Si fa presente che la Società CERANO ENERGREEN SRL si impegna a che se nella fase di costruzione dell’elettrodotto e, segnatamente, nel corso di esecuzione dei lavori di scavo propedeutici alla successiva posa in opera delle tubazioni di protezione (tubi pvc/polietilene, rigidi/pieghevoli, conformi alla norma CEI 23-46) e dei cavi

elicordati, ove venga riscontrata la presenza di linee di telecomunicazioni nella zona interessata dal tracciato dell'elettrodotto, vale a dire in caso di "avvicinamento" per incroci e/o parallelismi tra l'elettrodotto stesso e le linee di telecomunicazioni, verranno rispettate le prescrizioni della norma CEI 11-17 capitolo 6 (Coesistenza tra cavi di energia ed altri servizi tecnologici interrati). Si informa altresì che l'allegato Nulla Osta consente l'esercizio, ovvero, l'allaccio delle opere di cui all'oggetto alla Rete Elettrica Nazionale. L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società CERANO ENERGREEN SRL ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme. La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale. Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della Società CERANO ENERGREEN SRL, eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 del D.lgs 259/03. Si rilascia alla suddetta Società CERANO ENERGREEN SRL il NULLA OSTA alla costruzione, secondo il progetto suddetto presentato, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;*
- 2) che siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.*

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

l'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia, con nota prot. n. 9071 del 31.05.2023 in atti al prot. n.9402 di pari data esprimeva "PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera"

questa Sezione, con note dal prot. n. 10410 al numero 10431 del 27.06.2023 e con note dal prot.n.10435 al numero 10436 del 27.06.2023 trasmetteva la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell' art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti. decorso il termine dei 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla nota n.10410 del 27.06.2023, non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento espropriativo avviato.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la società proponente con nota acquisita agli atti dell'ufficio in data 29.09.2023 con nota prot.n.13248, ha trasmesso:

- n. 1 copia su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi";
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla dgr 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, da effettuarsi sul sito pago PA al link: <https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/riciestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=IMPIAN> la causale "D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l'atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- preso atto che con nota prot. n. 12786 del 18.09.2023, questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- in data 8.10.2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società **Cerano Energreen s.r.l.** l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota r_puglia/AOO_159/PROT/11/10/2023/0013640 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo che veniva repertoriato con il numero 025376 del 17.10.2023;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 1. Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 2. Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 3. Comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR_BRUTG_Ingresso_0062474_20231013
- fatto salvo che il presente provvedimento. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza nominale pari a **90 MW**, sito nel Comune di Brindisi (BR), località "Cerano";
- di un cavidotto interrato MT a 30 kV per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla Sottostazione Elettrica di Trasformazione a 150 kV;
- di una Sottostazione Elettrica di Trasformazione alla tensione nominale di 150 kV collegata in antenna a

- 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV "Brindisi Cerano";
- di una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV "Brindisi Cerano";
- di un cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della stazione condivisa con la SE di Trasformazione della RTN a 380/150 kV di "Brindisi Cerano";
- di raccordi aerei a 380 kV a semplice terna delle due linee a 380 kV che partono dalla Centrale Cerano "Federico II" ed arrivano a Brindisi Sud, per realizzare la connessione in doppio entra-esce per collegare la nuova stazione 380/150kV "Brindisi Cerano";
- delle infrastrutture strettamente indispensabili.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- X neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti

rinnovabili”;

- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.*
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”;*
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;*
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”;*
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;*
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”;*
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”;*
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo”;*
- la LR 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.*

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- La Provincia di Brindisi, in qualità di Autorità provinciale competente al rilascio del PAUR, giusto verbale di Conferenza di Servizi del 21/04/2023, concludeva ai fini dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ***“con esito favorevole la Conferenza di Servizi [...], DECIDE di poter considerare soddisfatta la condizione di compatibilità ambientale del progetto in parola con le condizioni e prescrizioni di cui ai pareri acquisiti e con espressa riserva, al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, precisando che la Società proponente:***
1. *dia riscontro a quanto richiesto dal Comune di Brindisi nel parere 7311/2023 entro 20 giorni dal ricevimento della presente;*

2. *dia attuazione in fase di realizzazione dell'impianto alle misure di compensazione individuate nel "Patto a tutela del territorio" e stipulato con il Comune di Brindisi come formalizzati nella convenzione approvata con deliberazione di Giunta del Comune di Brindisi;*
3. *provveda, entro venti giorni dal ricevimento del presente verbale, a dare completo riscontro a quanto richiesto dal Servizio Energia della Regione Puglia al fine del rilascio dell'autorizzazione unica.*

Detta Provincia, a fronte delle criticità evidenziate successivamente dal Comune di Brindisi, ha inteso confermare la conclusione positiva con nota della Provincia di Brindisi prot.n.30616 del 18.09.2023;

- La Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Sezione Tutela e Valorizzazione Del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica - nota prot. n. 1289 del 10/02/2023, **"rilasciava l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR." con le prescrizioni riportate nella stessa nota".**
- Con Delibera di Giunta Comunale n.138 del 21.04.2023 il Comune di Brindisi deliberava **"di approvare l'allegato schema di "Patto a tutela del territorio", con la Società Cerano Energreen S.r.l., relativamente alla realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Cerano", nella omonima località, contenente misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti".**
- la comunicazione, prot. n. 12786 del 18.09.2023, con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto; richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per cui **sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 *"buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile"* che richiede la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Cerano Energreen s.r.l.** in data 8.10.2023.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la società **Cerano Energreen s.r.l.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;

- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **Cerano Energreen s.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori e in particolare con nota prot. n. 12786 del 18.09.2023 di questa autorità competente per l'A.U..

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 12786 del 18.09.2023 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla società **CERANO ENERGREEN S.r.l. (P.IVA 02592100743) con sede legale in Brindisi (BR)** dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza nominale pari a **90 MW**, sito nel Comune di Brindisi (BR), località "*Cerano*";
- di un cavidotto interrato MT a 30 kV per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla Sottostazione Elettrica di Trasformazione a 150 kV;
- di una Sottostazione Elettrica di Trasformazione alla tensione nominale di 150 kV collegata in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV "*Brindisi Cerano*";
- di una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV "*Brindisi Cerano*";
- di un cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della stazione condivisa con la SE di Trasformazione della RTN a 380/150 kV di "*Brindisi Cerano*";
- di raccordi aerei a 380 kV a semplice terna delle due linee a 380 kV che partono dalla Centrale Cerano "*Federico II*" ed arrivano a Brindisi Sud, per realizzare la connessione in doppio entra-esce per collegare la nuova stazione 380/150kV "*Brindisi Cerano*";
- delle infrastrutture strettamente indispensabili.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso

comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La società **Cerano Energreen s.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il **puntuale rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni formulate dagli Enti intervenuti alle conferenze di servizi o che, in occorrenza delle stesse, hanno fatto pervenire i loro pareri istruttori**, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché il rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime, per quanto occorra, apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 12786 del 18.09.2023.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per

- la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario

stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva

dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 44 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Provincia di Brindisi;

- al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Tutela del Paesaggio;
- al Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche;
- all’Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia;
- al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica- DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE- DIVISIONE VII – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE;
- al GSE S.p.A.;
- a InnovaPuglia S.p.A.;
- A Terna SpA;
- al Comune di Brindisi;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
- Arpa Puglia; Direzione scientifica e DAP di Brindisi;
- alla Società **Cerano Energreen S.r.l.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Responsabile PAUR Valentina
Benedetto

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Angela Cistulli